



# UNIONE DEI COMUNI

## VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

### DELIBERAZIONE N. 22 DEL 29/10/2018

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175.  
RICOGNIZIONE E RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

L'anno 2018 ,il giorno 29 del mese di ottobre alle ore 18:00 , presso la sede del Comune di Zola Predosa.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto dell'Unione, sono stati oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio.

All'appello risultano presenti i consiglieri

COGNOME E NOME	CARICA	(F) FAVOREVOLE (C) CONTRARIO (A) ASTENUTO	(P) PRESENTE (A) ASSENTE (G)GIUSTIFICATO	SCRUTATORE
BOSSO MASSIMO	CONSIGLIERE	F	P	
BARBANI LIBERO	CONSIGLIERE		G	
FINI GIULIO	CONSIGLIERE	F	P	
GUIDOTTI ISABELLA	CONSIGLIERE	F	P	
RUGGERI MATTEO	CONSIGLIERE	F	P	
ANCARANI ESTER	CONSIGLIERE		G	
RAINONE PAOLO	VICE PRESIDENTE		G	
PEDICA MIRKO	CONSIGLIERE	C	P	X
RIZZOLI STEFANO	CONSIGLIERE	F	P	
BATTISTINI TAMARA	CONSIGLIERE	F	P	
CORBARI ALESSANDRO	CONSIGLIERE		A	
MAZZETTI STEFANO	CONSIGLIERE		G	
DONATI RAFFAELLA	CONSIGLIERE	F	P	
MECAGNI MANILA	CONSIGLIERE	F	P	
FORTUZZI PIETRO	CONSIGLIERE	C	P	
RUSCIGNO DANIELE	CONSIGLIERE	F	P	
CALLIGOLA SIMONE	CONSIGLIERE	F	P	
DEMARIA PATRIZIA	CONSIGLIERE		G	
ZAGNONI JURI	CONSIGLIERE	F	P	
GAIBA SILVIA	CONSIGLIERE		G	
RIMONDI SIMONE	CONSIGLIERE	C	P	X
STANZANI MICHELE	CONSIGLIERE	C	P	
FIORINI STEFANO	CONSIGLIERE	F	P	
Lorenzini Luca	CONSIGLIERE	F	P	X
MARTIGNONI ELISABETTA	PRESIDENTE	F	P	
TADDIA MASSIMO	CONSIGLIERE	C	P	

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Elisabetta Martignoni ai sensi dell'art. 16 dello Statuto.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Daniele Rumpianesi il quale provvede alla redazione del presente verbale.



## **REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. RICOGNIZIONE E RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.**

Il Presidente dell'Unione Bosso Massimo illustra il provvedimento sottolineando che è in linea con l'indirizzo assunto dal Consiglio.

In dichiarazione di voto il Consigliere Rimondi (Civicamente Samoggia) comunica il voto contrario in quanto non condivide la partecipazione del GAL, anche il Consigliere Fortuzzi (Gruppo Misto) comunica il voto contrario, la Consigliera Battistini (Centro Sinistra per L'Unione) comunica il voto favorevole in quanto le partecipazioni in oggetto sono utili ai cittadini.

Richiamata la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi

### **IL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI**

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 07.08.2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. 16.06.2017, n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che l'Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

1. esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - § Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - § Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - § Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - § Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - § Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma

- 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
2. ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre l'Ente deve provvedere ad effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
  2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
  3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- § in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del dell'Unione e dato

atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

§ in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21.07.2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D. Lgs n. 175/2016;

Rilevato che la Corte dei conti prescrive che "... il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.”;

Rilevato inoltre che la Corte dei Conti dispone che "... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quote"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare

gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l’Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24, comma 1, T.U.S.P.;

Tenuto conto che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

Visto il modello standard dell’atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21.07.2017 che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti;

Visto l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che ai sensi del citato art. 20, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni eventualmente da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall’approvazione della presente deliberazione;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Verificato che in base a quanto sopra non sussistono motivazioni per l’alienazione delle partecipazioni;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23.12.2014 n. 190, con propria deliberazione n. 6 del 30.03.2015, la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017, n. 100 approvata con deliberazione consiliare n. 31 del 02.10.2017 provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell’art. 20, T.U.S.P.;

Tenuto conto del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in

ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili

Presenti:	19	
Voti Favorevoli:	14	(Gruppo Centro Sinistra per l'Unione)
Voti Contrari:	5	(Taddia del Gruppo Movimento 5 stelle, Pedica e Fortuzzi del Gruppo Misto), Stanzani e Rimondi del Gruppo Civicamente Samoggia
Astenuti	0	

### **DELIBERA**

1. di approvare la ricognizione annuale di tutte le partecipazioni possedute dall'Unione, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di rilevare che non ci sono partecipazioni da razionalizzare, aggregare e porre in liquidazione;
3. di incaricare i competenti uffici di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
4. di demandare alla Giunta dell'Unione il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
5. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dall'Unione;
6. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D. L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D. M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del decreto correttivo;
7. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21 del decreto correttivo.

=====

Alle ore 18.35 il Presidente dichiara sciolta la seduta.





# UNIONE DEI COMUNI

## VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

---

### Parere di regolarità tecnica

---

**Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. RICOGNIZIONE E RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE**

#### **PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE**

Il sottoscritto RUMPIANESI DANIELE, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n° 21 del 19/10/2018.

Note:

*Casalecchio di Reno(BO), 25/10/2018*

Il Responsabile del Servizio  
DANIELE RUMPIANESI



# UNIONE DEI COMUNI

## VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

---

### Parere di regolarità contabile

---

**Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. RICOGNIZIONE E RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE**

Sulla presente proposta di deliberazione n° 21 del 19/10/2018, si esprime, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole.

CASALECCHIO DI RENO, 25/10/2018

Il Responsabile Economico Finanziario  
FABIANA BATTISTINI

Letto approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE  
MARTIGNONI ELISABETTA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs.  
n. 82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO / F. F.

Daniele Rumpianesi

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs.  
n. 82/2005 e s.m.i.)

#### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line dell'Unione dei Comuni Valli Reno, Lavino e Samoggia a partire dal 09/11/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Data 09/11/2018

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

Patrizia D'Ambrosio

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs.  
n. 82/2005 e s.m.i.)

#### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Visto l'art. 134 – 3° comma – del D.Lgs 18.2.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata in data 09/11/2018 diverrà esecutiva per decorrenza dei termini il 20/11/2018.

Data 09/11/2018

IL SEGRETARIO / F. F.

Daniele Rumpianesi

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs.  
n. 82/2005 e s.m.i.)

Il sottoscritto funzionario pubblico attesta, in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.), la conformità del presente atto riprodotto in modalità cartacea all'originale redatto in modalità digitale che è stato predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle vigenti regole tecniche.

Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, 14/02/2019

Il pubblico ufficiale competente